

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/186 DELLA COMMISSIONE****del 7 febbraio 2018****che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**1. PROCEDURA****1.1. Misure provvisorie**

- (1) Il 10 agosto 2017 la Commissione europea (di seguito «la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di alcuni acciai anticorrosione («AAC») originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione <sup>(2)</sup> («il regolamento provvisorio») a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2016/1036 («il regolamento di base»).
- (2) L'inchiesta è stata avviata il 9 dicembre 2016 <sup>(3)</sup> in seguito a una denuncia presentata il 25 ottobre 2016 dall'European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 53 % della produzione totale dell'Unione di alcuni acciai anticorrosione.
- (3) Come indicato nel considerando 30 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).

**1.2. Registrazione**

- (4) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 <sup>(4)</sup> la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame originario e spedito dalla RPC. La registrazione delle importazioni è cessata con l'istituzione delle misure provvisorie l'11 agosto 2017.

**1.3. Fase successiva della procedura**

- (5) Dopo la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione delle conclusioni provvisorie») alcune parti interessate hanno presentato comunicazioni scritte per rendere note le loro opinioni in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.
- (6) Durante la fase definitiva dell'inchiesta si sono svolte audizioni con l'International Steel Trade Association («ISTA») il 13 novembre 2017 e con la Chinese Iron and Steel Association («CISA») il 17 novembre 2017.

<sup>(1)</sup> GUL 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione, del 9 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/5512) (GU L 207 del 10.8.2017, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (2016/C 459/11) (GU C 459 del 9.12.2016, pag. 17).

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238 della Commissione, del 7 luglio 2017, che dispone la registrazione delle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese (C/2017/4629) (GU L 177 dell'8.7.2017, pag. 39).

- (7) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Al fine di disporre di informazioni riguardanti la registrazione delle importazioni, i produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer e tutti gli importatori noti sono stati invitati a fornire ulteriori dati. I produttori dell'Unione inseriti nel campione, Eurofer e sei importatori hanno presentato risposte al questionario.
- (8) Al fine di verificare le risposte al questionario di cui al considerando 7, sono state effettuate visite di verifica in loco dei dati presentati da:
- Eurofer, Bruxelles, Belgio
  - Vergalle NV, Oudenaarde, Belgio
- (9) Come annunciato al considerando 22 del regolamento provvisorio, nella fase definitiva sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei seguenti operatori commerciali/importatori collegati a produttori esportatori della RPC inseriti nel campione:
- Hebei Iron and Steel Group («HBIS»):*
- Dufenco Deutschland GmbH, Ratingen, Germania
  - Dufenco SA, Lugano, Svizzera
- (10) La Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di acciai anticorrosione originari della RPC e riscuotere in via definitiva gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio («la divulgazione delle conclusioni definitive»). A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni definitive. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, una parte ha chiesto e ricevuto spiegazioni supplementari specifiche riguardanti la propria società. La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione in merito a tali spiegazioni supplementari.
- (11) Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, prese in considerazione.

#### 1.4. **Trattamento individuale**

- (12) Al considerando 21 del regolamento provvisorio la Commissione ha rilevato che tre gruppi di produttori esportatori della RPC hanno richiesto il trattamento individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base. Il considerando 22 del regolamento provvisorio ha spiegato i motivi per cui l'esame di tali richieste non è stato possibile durante la fase provvisoria.
- (13) A seguito dell'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il gruppo di società di cui al considerando 23 del regolamento provvisorio ha affermato che la sua richiesta di trattamento individuale avrebbe dovuto essere esaminata nella fase definitiva i) in quanto era l'unico produttore esportatore cinese a fornire alcuni prodotti sul mercato dell'Unione, ii) in ragione delle specificità dei suoi prodotti, il che costituisce una ripetizione, senza nuovi elementi a sostegno, di una precedente argomentazione riesaminata al considerando 23 del regolamento provvisorio, e iii) in quanto la legislazione dell'OMC stabilisce l'obbligo di determinare margini di dumping individuali per ciascun produttore noto (a meno che non si verifichi un numero limitato di eccezioni). La parte ha sostenuto inoltre che il numero complessivo di esportatori non poteva essere considerato «così elevato» da rendere impraticabile la determinazione di margini individuali.
- (14) Per quanto riguarda le prime due argomentazioni, si conferma che la gamma di prodotti già coperta dal campione è considerata rappresentativa in quanto il campione è considerato rappresentativo, dato che include quasi la metà delle importazioni cinesi totali nell'Unione.
- (15) Per quanto riguarda la terza argomentazione, la Commissione conferma la conclusione raggiunta nella fase provvisoria, ossia che il numero di richieste di trattamento individuale (da parte di tre gruppi di produttori esportatori della RPC, composti da numerose imprese individuali) era così elevato da rendere l'esame individuale indebitamente gravoso e impedire la conclusione dell'inchiesta in tempo utile. Infatti, dopo una valutazione del carico di lavoro che ci si attendeva venisse generato dalle richieste, la Commissione ha deciso che non poteva essere concesso nessun trattamento individuale nella fase definitiva in quanto il numero di entità da esaminare e il numero delle diverse sedi da visitare per la verifica sarebbero stati indebitamente gravosi e avrebbero impedito la conclusione dell'inchiesta in tempo utile tenuto conto delle tempistiche dell'inchiesta e delle risorse a disposizione della Commissione. La Commissione ha già esaminato 22 entità in sette sedi all'interno del campione.
- (16) Inoltre, come indicato al considerando 9, date le dimensioni del caso di specie e il numero di parti interessate da esaminare era già stato necessario rinviare alla fase definitiva dell'inchiesta importanti verifiche che di norma sono effettuate nella fase provvisoria, comportando in tal modo un onere supplementare sull'inchiesta.

- (17) Si ricorda inoltre che il campione di produttori esportatori rappresenta quasi metà del volume totale delle importazioni cinesi del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. I gruppi che hanno richiesto il trattamento individuale corrisponderebbero complessivamente a meno del 5 % delle importazioni totali.
- (18) Infine, la Commissione fa riferimento anche al principio di non discriminazione che potrebbe essere violato se un solo gruppo supplementare venisse esaminato individualmente e non le altre due società/gruppi al di fuori del campione che hanno a loro volta richiesto un esame individuale.
- (19) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo di società di cui al considerando 13 ha ribadito la sua richiesta di esame individuale sulla base del fatto che i) è un produttore non integrato del prodotto in esame con una struttura dei costi e una composizione dei profitti diverse da quelle dei produttori esportatori inseriti nel campione; ii) la Commissione non avrebbe inteso prendere una decisione più rapida in merito all'esame individuale al fine di privare le parti interessate dell'opportunità di presentare osservazioni sulla questione; iii) in conformità alla legislazione dell'OMC, il rifiuto di richieste di esame individuale dovrebbe costituire un'eccezione; iv) la Commissione aveva verificato tutti i produttori esportatori inseriti nel campione prima dell'aprile 2017 e v) il principio di non discriminazione non è un problema in quanto, conformemente alla giurisprudenza, la Commissione avrebbe dovuto valutare le richieste TEM delle altre due società/gruppi non inclusi nel campione che hanno a loro volta richiesto un esame individuale.
- (20) Nessuno dei motivi di cui sopra pregiudica la conclusione generale che l'esame delle richieste di esame individuale non fosse possibile. In primo luogo, l'asserita differenza della struttura dei costi e della composizione dei profitti non può di per sé giustificare una richiesta di esame individuale. Anzi, tutte le società che hanno richiesto un esame individuale si trovano nella stessa situazione di fatto e di diritto. Inoltre, la società può sempre chiedere una restituzione o un riesame intermedio, se le condizioni applicabili sono soddisfatte. In secondo luogo, la Commissione non ha mai impedito alle parti interessate di presentare osservazioni sulla questione. In terzo luogo, la Commissione ricorda che la legislazione dell'OMC prevede chiaramente, all'articolo 6.10 dell'accordo antidumping, che nei casi in cui il numero di [esportatori] interessati è così elevato da rendere impraticabile l'[esame individuale], le autorità possono limitare il loro esame ad un numero ragionevole di parti interessate attraverso l'uso di campioni. L'applicazione di tale norma non scoraggia le risposte su base volontaria. In quarto luogo, la Commissione ha completato la verifica dei gruppi inseriti nel campione solo nell'ottobre 2017. Infine, la Commissione rileva che l'onere di effettuare l'esame delle richieste provenienti da altre tre società/gruppi è stato ampiamente sviluppato nel regolamento provvisorio e ai considerando 15 e 17.
- (21) In assenza di ulteriori osservazioni riguardo all'esame individuale, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai considerando da 21 a 24 del regolamento provvisorio.

#### **1.5. Trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)**

- (22) Il considerando 25 del regolamento provvisorio ha rilevato che due gruppi di produttori della PRC non inseriti nel campione che hanno collaborato avevano presentato moduli di richiesta TEM all'interno della loro richiesta di trattamento individuale. Poiché la Commissione ha deciso di non concedere il trattamento individuale a tali gruppi, le loro richieste TEM non sono state esaminate.
- (23) In assenza di osservazioni riguardo al TEM, si confermano le conclusioni provvisorie di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

#### **1.6. Prodotto in esame e prodotto simile**

- (24) Il considerando 31 del regolamento provvisorio contiene la definizione del prodotto in esame. Tale definizione è confermata in via definitiva. Come indicato al considerando 34 del regolamento provvisorio, alcune parti hanno continuato a chiedere chiarimenti riguardo alla definizione del prodotto in esame. Tali chiarimenti sono stati forniti caso per caso.
- (25) Si precisa che il codice TARIC 7225 99 00 35 di cui al considerando 31 e all'articolo 1 del regolamento provvisorio dovrebbe essere eliminato poiché era stato incluso erroneamente, in quanto era già stato assegnato ad un altro prodotto soggetto a misure. Tale codice non è stato usato dagli importatori sul mercato dell'Unione del prodotto in esame.
- (26) In assenza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano le conclusioni raggiunte nei considerando da 31 a 39 del regolamento provvisorio.

## 2. DUMPING

### 2.1. Valore normale

- (27) Il calcolo del valore normale è descritto dettagliatamente nei considerando da 40 a 51 del regolamento provvisorio.
- (28) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la CISA ha affermato che la differenza tra i margini di pregiudizio e di dumping faceva dubitare dell'esattezza delle conclusioni e dei calcoli della Commissione o della scelta del paese di riferimento. La CISA ha stimato che il valore normale nel paese di riferimento era maggiore del 21 % rispetto al prezzo di riferimento per l'industria dell'Unione e che il prezzo medio di vendita del produttore del paese di riferimento era superiore ai (già elevati) prezzi in Brasile. Secondo la CISA, il fatto che il valore normale fosse costruito per la maggior parte delle vendite dei produttori esportatori inseriti nel campione sollevava inoltre dubbi in merito alla scelta del paese di riferimento o alla qualità dei dati ottenuti in Brasile. In ultima analisi, la CISA ha chiesto alla Commissione di invalidare la scelta del Brasile come paese di riferimento.
- (29) L'ultima argomentazione sembra essere in contraddizione con la dichiarazione della CISA del 24 marzo 2017 secondo cui il Brasile sembrava essere la scelta migliore tra diversi paesi candidati, ossia il Canada, l'Australia e il Brasile, in particolare dopo aver comparato le dimensioni di ciascun mercato e il potere di mercato dei produttori che hanno collaborato.
- (30) In sostanza, il Brasile è un mercato competitivo con tre produttori nazionali e considerevoli importazioni, principalmente provenienti dalla Cina, che rappresentano una quota del mercato interno brasiliano del 15 % circa. Il paese non ha istituito misure antidumping e compensative e le sue imprese operano in condizioni di concorrenza normali. Il Brasile è pertanto una scelta adeguata.
- (31) Per quanto riguarda la qualità dei dati e dei calcoli, i dati del produttore del paese di riferimento sono stati sottoposti ad una verifica dell'esattezza e sono risultati affidabili. I calcoli sono effettuati in linea con le norme giuridiche applicabili del regolamento di base e sono oggettivamente corretti.
- (32) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un gruppo di produttori esportatori inseriti nel campione ha osservato che il valore normale doveva essere costruito per più del 75 % del suo volume di vendite nell'Unione e ha indicato che ciò gettava seri dubbi sulla comparabilità dei tipi di prodotto venduti sul mercato interno del paese di riferimento.
- (33) A tale riguardo, va rilevato che la definizione del prodotto comprende una vasta gamma di tipi di prodotto che presentano caratteristiche diverse. Il fatto che alcuni tipi di prodotto brasiliani non siano stati venduti in quantitativi sufficienti o che non sia stato possibile stabilire una corrispondenza con i tipi di prodotto cinesi esportati nell'Unione non significa che i tipi di prodotto brasiliani non siano comparabili. I tipi di prodotto fabbricati dal produttore brasiliano appartengono infatti allo stesso gruppo di prodotti e potrebbero in una certa misura essere messi in rapporto con quelli esportati nell'Unione dai produttori esportatori cinesi inseriti nel campione. Inoltre, per i prodotti esportati per i quali non è stato possibile stabilire direttamente una corrispondenza con valori normali brasiliani, il valore normale è stato adeguato così da tenere conto di tutte le differenze fisiche (in particolare per quanto riguarda la larghezza, la qualità di superficie e la massa del rivestimento), in base al listino prezzi del produttore del paese di riferimento che di fatto prevedeva tali differenze. Ciò comporta altresì che i tipi di prodotto per i quali è stato costruito il valore normale facessero effettivamente parte del portafoglio di prodotti del produttore del paese di riferimento, proprio come nel caso delle parti cinesi inserite nel campione. In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte è andata oltre e ha richiesto il valore esatto di ciascuno degli adeguamenti applicati per differenze fisiche. Tale richiesta è trattata al considerando 35.
- (34) La stessa parte ha inoltre affermato che non sono stati divulgati dati significativi relativi al valore normale. La parte ha chiesto di avere accesso a tutti i dati tramite i suoi legali in virtù del fatto che il principio dei diritti di difesa sancisce che i destinatari di decisioni che pregiudicano considerevolmente i loro interessi devono essere in grado di comunicare efficacemente le loro osservazioni in merito agli elementi di prova su cui si fonda la decisione contestata.
- (35) Il calcolo del valore normale si basa su dati relativi alle vendite e ai costi del produttore del paese di riferimento. Il produttore del paese di riferimento ha richiesto e giustificato il trattamento riservato dei dati relativi alle sue vendite e ai suoi costi ai fini della presente inchiesta, in quanto tale divulgazione potrebbe pregiudicare la posizione concorrenziale della società. La divulgazione del valore normale potrebbe inoltre dare a un concorrente la possibilità di ricostruire i prezzi e i costi del produttore del paese di riferimento. Ai calcoli del valore normale è stato pertanto riconosciuto il trattamento riservato. Il considerando 50 del regolamento provvisorio ha

impiegato intervalli di valori per divulgare i dati riguardanti i profitti e le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») del produttore del paese di riferimento su base percentuale. I produttori esportatori hanno inoltre ricevuto una specifica comunicazione con il valore normale per tipo di prodotto sotto forma di intervalli. Infine, per tali ambiti la parte interessata è stata informata della possibilità di ricorrere al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale ai sensi dell'articolo 15 del suo mandato <sup>(1)</sup>. La parte non ha contattato il consigliere-auditore in merito a tale questione.

- (36) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha comunicato di comprendere pienamente la riservatezza dei dati ai fini della determinazione del valore normale e di apprezzare le preoccupazioni espresse dal produttore del paese di riferimento in merito alla divulgazione non protetta dei suoi dati. Ha quindi ribadito la sua richiesta di avere accesso al calcolo del valore normale attraverso il suo consulente legale nell'ambito di misure cautelari o di qualsiasi altra soluzione costruttiva. La Commissione osserva che non vi è alcuna disposizione nel regolamento di base che consenta, nel corso dell'inchiesta, l'accesso ad informazioni per le quali è stato richiesto un trattamento riservato da chi le ha fornite.
- (37) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha affermato che gli intervalli riportati nel documento specifico con il valore normale per tipo di prodotto erano irrilevanti. La Commissione osserva che la parte ha omesso di presentare tale argomentazione al momento della divulgazione delle conclusioni provvisorie, sebbene gli intervalli in questione fossero esattamente gli stessi nella divulgazione delle informazioni provvisorie e definitive. In ogni caso, la Commissione ritiene che gli intervalli di valori utilizzati siano necessari per preservare il trattamento riservato dei dati pertinenti forniti dal produttore del paese di riferimento e per consentire una sufficiente comprensione delle informazioni fornite in via riservata.
- (38) In assenza di altre osservazioni in merito alla determinazione del valore normale, si confermano i considerando da 40 a 51 del regolamento provvisorio.

## 2.2. Prezzo all'esportazione

- (39) Il calcolo del prezzo all'esportazione è descritto dettagliatamente nei considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio.
- (40) Il gruppo Shagang ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato la base giuridica per la deduzione delle spese SGAV e del profitto dei suoi operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore. Il gruppo Shagang ha inoltre sostenuto che dovrebbe essere considerato un'unica entità economica insieme alle sue società collegate e pertanto ha contestato gli adeguamenti di cui sopra. La parte ha sostenuto che i suoi operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore svolgevano una funzione marginale nell'intero processo di vendita e si limitavano ad eseguire le istruzioni di un'altra entità giuridica.
- (41) La Commissione ha chiarito che la base giuridica per gli adeguamenti in questione è l'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base in quanto fa riferimento a un rialzo ricevuto da una società collegata che esercita funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni.
- (42) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), la Commissione ha esaminato vari fattori e stabilito, tra l'altro, che: i) alla luce dei contratti scritti, era presente un rialzo coerente applicato da una società collegata nella RPC agli operatori commerciali collegati all'estero; ii) tali contratti scritti suggerivano che gli operatori commerciali si assumevano il rischio di inadempimento dei clienti; iii) l'attività principale degli operatori commerciali collegati, pari a oltre il 95 % del loro fatturato, consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui attività commerciali con parti indipendenti; iv) gli operatori commerciali stavano pagando risarcimenti per i reclami inerenti alla qualità presentati dai consumatori; v) gli operatori commerciali stavano pagando costi di nolo marittimo e spese bancarie sulle vendite all'esportazione del prodotto in esame verso l'Unione; vi) la licenza commerciale di uno degli operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «vendita all'ingrosso per proprio conto o per conto terzi, ad esempio commissionari»; vii) sulla base del conto profitti e perdite verificato, i profitti degli operatori commerciali collegati coprivano le spese d'ufficio pertinenti; viii) gli operatori commerciali non erano situati nei locali o nei pressi dei produttori e conservavano i loro registri contabili presso le proprie sedi. La Commissione ha pertanto concluso che gli operatori commerciali collegati svolgevano funzioni analoghe a quelle di un agente che opera sulla base di commissioni. Di conseguenza, gli adeguamenti a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base sono stati mantenuti.
- (43) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte ha contestato la conclusione che i due operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore e il produttore esportatore non costituissero un'entità economica unica. Essa ha contestato gli elementi sopra elencati e non li ha trovati pertinenti per determinare che le funzioni dei due operatori commerciali collegati in questione fossero simili a quelle di agenti che operano sulla base di commissioni.

<sup>(1)</sup> GUL 107 del 19.4.2012, pag. 5.

- (44) La Commissione ha ritenuto che nessuna delle argomentazioni presentate dalla parte in questione potesse condurre ad una conclusione diversa da quella raggiunta al considerando 42. Nella sua comunicazione la parte ha anzi confermato i seguenti fatti:
- i due operatori trattenevano un rialzo quando acquistavano dalla società collegata nella RPC;
  - oltre il 95 % del fatturato degli operatori commerciali consisteva nel commercio di prodotti diversi dal prodotto in esame, tra cui attività commerciali con parti indipendenti;
  - i due operatori commerciali stavano pagando risarcimenti per i reclami inerenti alla qualità presentati dai consumatori e si assumevano costi di nolo marittimo e spese bancarie;
  - i due operatori commerciali erano fisicamente lontani dal produttore esportatore e conservavano i propri registri contabili;
  - la licenza commerciale di uno degli operatori commerciali collegati descriveva le sue attività principali come «vendita all'ingrosso per proprio conto o per conto terzi, ad esempio commissionari». In particolare, la parte non ha contestato la natura dell'attività commerciale in quanto tale e il fatto che tale descrizione dell'attività non sia specificamente collegata al prodotto in esame è in ogni caso irrilevante;
  - il profitto degli operatori commerciali collegati copriva le spese d'ufficio pertinenti.
- (45) L'inchiesta ha inoltre dimostrato che Jiangsu Shagang International Trade Co. Ltd. vende direttamente su mercati di paesi terzi e sul mercato interno cinese. Ciò conferma che il gruppo Shagang ha un proprio ufficio vendite anche per le vendite all'esportazione. Per i suddetti motivi, gli operatori commerciali collegati situati a Hong Kong e a Singapore agiscono in qualità di agenti che operano sulla base di commissioni.
- (46) Di conseguenza, in linea con la giurisprudenza consolidata <sup>(1)</sup>, poiché al valore normale non era applicata alcuna commissione o rialzo, l'adeguamento del prezzo all'esportazione era giustificato in conformità all'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base.
- (47) In assenza di altre osservazioni concernenti il prezzo all'esportazione, si confermano i considerando da 52 e 53 del regolamento provvisorio.

### 2.3. Confronto

- (48) I considerando da 54 a 56 del regolamento provvisorio spiegano in che modo è stato effettuato il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione.
- (49) Il gruppo Shagang ha contestato il metodo usato per adeguare l'IVA descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio. Poiché il valore normale è superiore al prezzo all'esportazione, la parte ha affermato che la Commissione dovrebbe adeguare il prezzo all'esportazione in misura dell'importo riportato per l'IVA persa.
- (50) In linea con l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base, per la differenza delle imposte indirette, in questo caso l'IVA che viene parzialmente rimborsata in relazione alle vendite all'esportazione, la Commissione può debitamente adeguare solo il valore normale e non il prezzo all'esportazione. L'argomentazione è quindi stata respinta.
- (51) Il considerando 56 del regolamento provvisorio è chiarito come segue. La Commissione ha preso sia il valore normale sia i prezzi all'esportazione con IVA inclusa e ha adeguato il valore normale così da farlo corrispondere all'aliquota IVA applicabile alle esportazioni dopo il rimborso, se del caso.
- (52) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Shagang ha nuovamente contestato il metodo di adeguamento dell'IVA descritto al considerando 56 del regolamento provvisorio. Secondo la parte, l'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base si applica alla situazione in cui il prodotto simile è gravato da IVA sul mercato interno, diversamente dai prodotti esportati nell'Unione. La parte ha ribadito la sua richiesta di non adeguare il valore normale bensì il prezzo all'esportazione e, in alternativa, ha proposto un adeguamento del valore normale aggiungendo l'IVA, calcolata come importo per tonnellaggio per ciascun tipo di prodotto. L'argomentazione è stata respinta. La Commissione ritiene che il metodo applicato nei suoi calcoli sia in linea con le disposizioni del regolamento di base, come interpretato nella giurisprudenza.

<sup>(1)</sup> T-26/12, PT Musim Mas del 25 giugno 2015, confermata dalla causa C-468/15 P del 26 ottobre 2016, punti da 79 a 84.

- (53) In assenza di altre osservazioni concernenti il confronto, si considerano confermati i considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio e chiarito il considerando 56.

#### 2.4. Margini di dumping

- (54) Il calcolo del dumping è descritto dettagliatamente ai considerando da 57 a 61 del regolamento provvisorio.
- (55) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, il gruppo Shagang ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping dovrebbe essere condotto su base mensile vista la fluttuazione significativa del prezzo del minerale di ferro (del 61,9 % tra dicembre 2015 e agosto 2016 secondo la fonte citata), che ha influito sul prezzo all'esportazione del prodotto in esame.
- (56) La Commissione ha calcolato il margine di dumping confrontando il valore normale ponderato e la media ponderata del prezzo all'esportazione per l'intero periodo dell'inchiesta. Nel caso di specie, le vendite all'esportazione non sono limitate esclusivamente a un breve periodo determinato del periodo dell'inchiesta. L'eventuale effetto della fluttuazione dei prezzi del minerale di ferro sarebbe distribuito uniformemente lungo tutto il periodo dell'inchiesta e non giustificerebbe quindi alcun calcolo su base mensile. Inoltre, alla luce del ritardo con cui è stata presentata la richiesta, del diverso livello di integrazione dei produttori esportatori, del fatto che altre fonti indicano una fluttuazione differente e che nessun'altra parte ha sollevato preoccupazioni analoghe, la richiesta è stata respinta. Si osserva altresì che negli esempi specifici forniti dalla parte, la variazione di prezzo dei prodotti finiti era notevolmente inferiore alla fluttuazione dei prezzi del minerale di ferro nel periodo in questione.
- (57) In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il gruppo Shagang ha ribadito che il calcolo del margine di dumping dovrebbe essere effettuato su base mensile. La richiesta non è stata accompagnata da nuovi elementi che potrebbero giustificare un calcolo su base mensile, pertanto non è stato possibile accettarla.
- (58) In seguito alle visite di verifica presso Dufenco Deutschland GmbH e Dufenco SA, è stato necessario rivedere alcune informazioni riguardanti le vendite e i costi nell'Unione.
- (59) In seguito alla suddetta revisione e alla rettifica di un errore di trascrizione, i margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

#### Margini di dumping, RPC

| Gruppo e società  | Margine di dumping definitivo (%) |
|---|-----------------------------------|
| <i>HBIS:</i>  | 62,9                              |
| — Hesteel Co., Ltd Handan Branch                                      |                                   |
| — Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd                          |                                   |
| — Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch                                    |                                   |
| — Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd |                                   |
| <i>Gruppo Shougang:</i>   | 46,2                              |
| — Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd                              |                                   |
| — Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd                    |                                   |
| <i>Gruppo Shagang:</i>  | 56,4                              |
| — Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd       |                                   |
| — Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd               |                                   |
| Altre società che hanno collaborato                                   | 58,7                              |
| Tutte le altre società  | 62,9                              |

### 3. PREGIUDIZIO

#### 3.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (60) In assenza di osservazioni sulla definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 62 a 64 del regolamento provvisorio.

#### 3.2. Consumo dell'Unione

- (61) Le cifre relative al consumo dell'Unione sono state rivedute leggermente al ribasso a causa della rettifica dei volumi delle importazioni dal paese interessato illustrate nei considerando da 64 a 66. Su tale base il consumo del mercato libero dell'Unione ha avuto il seguente andamento:

Tabella 2

#### Consumo del mercato libero (in tonnellate)

|                            | 2013      | 2014      | 2015      | PI        |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Consumo del mercato libero | 7 430 649 | 7 525 627 | 8 250 580 | 9 302 838 |
| Indice (2013 = 100)        | 100       | 101       | 111       | 125       |

Fonte: Risposte al questionario Eurofer e statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %.

- (62) Durante il periodo in esame il consumo del mercato libero dell'Unione è aumentato di circa il 25 %. Tale aumento è dovuto principalmente a un aumento della domanda nelle principali industrie a valle.
- (63) In assenza di altre osservazioni sul consumo dell'Unione, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 65 a 72 del regolamento provvisorio.

#### 3.3. Importazioni dal paese interessato

##### 3.3.1. Volume, quota di mercato e prezzi delle importazioni dal paese interessato

- (64) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, in una comunicazione del 20 ottobre 2017 Eurofer ha fornito elementi di prova, sotto forma di un'indagine di mercato riguardante tutti i principali mercati per gli acciai anticorrosione, del fatto che le importazioni dalla RPC sono state sovrastimate fino al 15 % nel regolamento provvisorio per il periodo in esame. Eurofer ha chiesto ai suoi membri, ossia società presenti in tutti i principali mercati dell'Unione, informazioni in merito all'entità delle importazioni nel mercato dell'Unione di prodotti diversi dal prodotto in esame ma dichiarati con gli stessi codici NC. Tutti i denunciatori hanno concordato con il metodo impiegato e con le conclusioni raggiunte: secondo la migliore stima, il 15 % delle importazioni cinesi non dovrebbe essere considerato prodotto in esame. Non vi erano prove del fatto che ciò riguardasse le importazioni da altri paesi. La CISA ha inoltre sottolineato in una comunicazione che le statistiche sulle importazioni di acciai anticorrosione potevano essere sovrastimate.
- (65) Nella fase provvisoria la Commissione non disponeva di elementi sufficienti nel fascicolo per concludere che le importazioni fossero sovrastimate, o in quale misura, come indicato al considerando 74 del regolamento provvisorio.
- (66) Alla luce dei nuovi elementi di prova nel fascicolo, la Commissione ha accettato l'argomentazione come giustificata e ha applicato una rettifica del 15 % per le importazioni dalla RPC. La Commissione ha ritenuto l'entità di tale rettifica ragionevole in quanto rappresenta una stima adeguata basata su un'analisi approfondita del mercato d'importazione. La Commissione ha altresì tenuto conto di dati statistici riservati raccolti durante la fase definitiva dell'inchiesta che hanno nuovamente confermato che non tutte le importazioni effettuate con i suddetti codici NC si riferivano al prodotto in esame. Le parti sono state informate della rettifica e hanno avuto la possibilità di esprimere la loro opinione. Non sono pervenute osservazioni.



- (67) Di conseguenza, le importazioni nell'Unione dalla RPC hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

**Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato**

|                                     | 2013    | 2014    | 2015      | PI        |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Volume delle importazioni dalla RPC | 755 238 | 907 320 | 1 176 071 | 1 857 490 |
| <i>Indice (2013 = 100)</i>          | 100     | 120     | 156       | 246       |
| Quota di mercato della RPC          | 10,2 %  | 12,1 %  | 14,3 %    | 20,0 %    |
| <i>Indice (2013 = 100)</i>          | 100     | 119     | 140       | 196       |

Fonte: Statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %

- (68) La tabella precedente indica che, in termini assoluti, le importazioni dalla RPC sono aumentate del 146 % nel periodo in esame. Parallelamente, la quota totale di mercato delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione è aumentata di 9,8 punti percentuali durante il periodo in esame.
- (69) Le statistiche rettifiche sulle importazioni continuano a dimostrare un considerevole incremento delle stesse sia in termini assoluti che in termini di quota di mercato. In effetti, anche senza applicare alcuna rettifica alle importazioni per il periodo 2013-2015, una simulazione ha dimostrato che i volumi delle importazioni avrebbero subito un aumento del 109 % e la quota di mercato del 70 %.
- (70) Per quanto riguarda la sottoquotazione dei prezzi, il valore cif all'importazione di due dei tre produttori esportatori inseriti nel campione è stato ricalcolato in seguito a visite di verifica presso gli importatori collegati. Le revisioni di tali valori cif sono state apportate anche in seguito alle osservazioni ricevute da un produttore esportatore dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie (come spiegato nella sezione 2.2). I margini di sottoquotazione definitivi sono stati quindi rivisti e sono compresi tra l'8,1 % e il 15,1 % per la RPC.
- (71) In assenza di ulteriori osservazioni sulle importazioni dal paese interessato, si conferma il resto delle conclusioni di cui ai considerando da 73 a 81 del regolamento provvisorio.

### 3.4. Situazione economica dell'industria dell'Unione

#### 3.4.1. Osservazioni generali

- (72) Una parte interessata ha sostenuto che i suoi diritti di difesa sono stati violati a causa dell'uso di valori indicizzati per gli indicatori microeconomici. Come spiegato nel regolamento provvisorio, l'indicizzazione è stata utilizzata per tutelare la riservatezza dei produttori dell'Unione inseriti nel campione provenienti da 2 gruppi. Alla parte interessata sono state fornite informazioni supplementari che potevano essere divulgate sotto forma di intervalli di valori senza compromettere il trattamento riservato. In ogni caso, l'indicizzazione è considerata un approccio adeguato in quanto tutela la riservatezza dei dati ma fornisce anche informazioni utili alle parti interessate. Inoltre tale approccio è stato usato solo nella misura necessaria, vale a dire soltanto per gli indicatori microeconomici. La Commissione pertanto respinge questa argomentazione.
- (73) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, la parte interessata in questione (CISA) ha contestato la forma dei dati microeconomici divulgati. La CISA ha affermato di continuare a non comprendere per quale motivo i dati microeconomici siano riservati visto che riguardano i 4 produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come spiegato al considerando 72, pur essendo un consolidamento di 4 produttori inseriti nel campione, tali dati si riferiscono in realtà a produttori che fanno parte soltanto di 2 gruppi. Se tali dati venissero pubblicati, ciascun gruppo sarebbe in grado di calcolare i dati dell'altro gruppo. L'argomentazione che la divulgazione avrebbe violato i diritti di difesa della CISA è pertanto respinta.

## 3.4.2. Indicatori macroeconomici e microeconomici

- (74) La quota di mercato libero dell'industria dell'Unione ha registrato il seguente andamento a causa della summenzionata rettifica delle importazioni dal paese interessato.

Tabella 4

**Quota di mercato libero**

|                     | 2013   | 2014   | 2015   | PI     |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|
| Quota di mercato    | 80,2 % | 78,8 % | 74,7 % | 67,5 % |
| Indice (2013 = 100) | 100    | 98     | 93     | 84     |

Fonte: Risposte al questionario Eurofer e statistiche di Eurostat con rettifica del 15 %

- (75) Va osservato che, sebbene la quota di mercato dell'industria dell'Unione sia stata rivalutata a un livello leggermente più elevato nel periodo in esame dopo la rettifica dei volumi delle importazioni dalla RPC, le quote di mercato sono comunque diminuite di quasi 13 punti percentuali, pari al 16 %.
- (76) Un produttore esportatore ha sostenuto che l'industria dell'Unione ha investito in nuove capacità, il che è un segno di buona salute piuttosto che di pregiudizio. Questo punto è stato già trattato al considerando 117 del regolamento provvisorio. Si ricorda che al fine di sopravvivere l'industria dell'Unione ha dovuto mantenere la sua efficienza e la sua produttività nel contesto di una capacità ridotta. Si precisa che la maggior parte degli investimenti nelle linee di produzione era destinata alla sostituzione delle linee esistenti. Tale argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (77) La CISA ha affermato che i prezzi delle importazioni nell'Unione dalla RPC nel periodo successivo all'inchiesta sono aumentati in misura significativa. La CISA ha comparato il periodo compreso tra maggio e giugno 2017 con il PI e ha rilevato un aumento del 35 %. Ha sostenuto che tale andamento significa che le misure non sono più necessarie. Eurofer ha spiegato che anche i prezzi delle materie prime (minerale di ferro, carbone da coke e rottami) hanno registrato un aumento compreso tra il 10 e il 100 %, mitigando l'eventuale miglioramento della redditività dell'industria dell'Unione. Eurofer ha osservato che l'industria dell'Unione non realizza profitti dal 2008.
- (78) Come specificato al considerando 30 del regolamento provvisorio e confermato al considerando 3 del presente regolamento, l'inchiesta sul pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 e l'analisi delle tendenze utili per valutare pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e la fine del periodo dell'inchiesta. In linea con l'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di base, le informazioni relative ad un periodo successivo al periodo dell'inchiesta non sono di norma prese in considerazione. L'inchiesta non ha evidenziato circostanze che giustifichino una divergenza rispetto a tale approccio. In questo caso l'evoluzione dei prezzi non è considerata una giustificazione in quanto, ad esempio, non vi è alcuna indicazione dei suoi effetti duraturi. Anche questa affermazione è pertanto respinta. In ogni caso il regolamento di base prevede la possibilità di avviare riesami intermedi qualora ciò sia giustificato da un mutamento fondamentale delle circostanze.

## 3.4.3. Conclusioni relative al pregiudizio

- (79) Alla luce dei dati rettificati sulle importazioni per il paese interessato e il loro impatto sui consumi e sulle quote di mercato, la conclusione relativa al pregiudizio è stata rivalutata nella fase definitiva.
- (80) L'andamento dei volumi delle importazioni indica un aumento di quasi il 150 %. La quota di mercato di tali importazioni è aumentata di 9,8 punti percentuali o di quasi il 100 % durante il periodo in esame. Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha evidenziato un andamento molto pregiudizievole.
- (81) Alcune parti interessate hanno sostenuto che l'analisi del pregiudizio fosse viziata poiché molti indicatori mostrano un'evoluzione positiva e hanno affermato che la Commissione si basa solamente su 2 indicatori per giungere alla sua conclusione.
- (82) Tale argomentazione deve essere respinta in quanto la conclusione che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole si basava su una valutazione di tutti gli indicatori, nessuno dei quali ha necessariamente fornito un orientamento decisivo. Sebbene alcuni indicatori micro e macroeconomici mostrino di fatto un andamento positivo, le ragioni alla base della constatazione di un pregiudizio notevole sono state adeguatamente motivate.

- (83) Tale parte ha inoltre affermato che alcuni indicatori di volume mostrano un andamento positivo (come produzione, utilizzo degli impianti e volume di vendita) e che non è stato dato abbastanza peso a tali tendenze nel determinare il pregiudizio. Tali tendenze sono state tuttavia prese pienamente in considerazione nel regolamento provvisorio (al considerando 121) unitamente a tutti gli indicatori di pregiudizio e analizzate nel loro giusto contesto. A tal fine si osserva che tali volumi sono stati venduti nel contesto di prezzi in calo e in perdita, il che ha comportato una riduzione della quota di mercato. Tale argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (84) Alla luce di tali fatti e degli indicatori di pregiudizio invariati di cui al regolamento provvisorio, è stato confermato in via definitiva che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo dell'inchiesta.
- (85) In base a quanto precede e in assenza di altre osservazioni su questo punto, si conferma la conclusione sulla situazione dell'industria dell'Unione descritta ai considerando da 82 a 122 del regolamento provvisorio.

#### 4. NESSO DI CAUSALITÀ

##### 4.1. Effetto delle importazioni oggetto di dumping

- (86) L'effetto delle importazioni oggetto di dumping è descritto nella sezione 5.1 del regolamento provvisorio. Alcune parti interessate hanno affermato che il pregiudizio non poteva essere attribuito alle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e che altri fattori annullavano il nesso di causalità. Alcune asserzioni ripetevano soltanto le argomentazioni già discusse nel regolamento provvisorio senza alcun nuovo elemento. Le osservazioni non formulate in precedenza sono analizzate di seguito unitamente ad una valutazione dei dati supplementari raccolti dopo la divulgazione delle conclusioni provvisorie, se del caso.
- (87) Per effetto della rettifica delle importazioni dalla RPC descritta ai considerando da 64 a 66, la quota di mercato dell'industria dell'Unione e le importazioni dalla RPC sono state rivedute. La quota di mercato cinese è passata dal 10,2 % al 20,0 % (invece che dall'11,7 % al 22,7 % come indicato al considerando 125 del regolamento provvisorio) mentre la quota di mercato libero dell'industria dell'Unione è calata dall'80,2 % al 67,5 % (invece che dal 78,8 % al 65,2 % come indicato nello stesso considerando). Il considerando 125 del regolamento provvisorio è quindi considerato modificato di conseguenza. Tali modifiche sono state di entità relativamente minore come indicato in precedenza e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di analisi delle tendenze. L'evoluzione del volume delle importazioni dalla RPC rimane infatti invariata e l'andamento della sua quota di mercato presenta ancora un aumento di oltre il 90 %. Tali modifiche non hanno inciso in maniera rilevante sull'analisi del nesso di causalità di cui ai considerando da 124 a 128 del regolamento provvisorio.

##### 4.2. Effetto di altri fattori

###### 4.2.1. Importazioni da paesi terzi

Tabella 5

#### Quota di mercato delle importazioni da altri paesi

|   | 2013 | 2014 | 2015 | PI   |
|---|------|------|------|------|
| Importazioni da tutti i paesi terzi (%) | 9,6  | 9,1  | 11,0 | 12,5 |
| Repubblica di Corea (%)                 | 4,6  | 5,4  | 6,4  | 6,2  |
| India (%)                               | 1,1  | 0,6  | 0,7  | 1,7  |
| Altri paesi terzi (%)                   | 3,9  | 3,1  | 3,9  | 4,6  |

Fonte: Statistiche di Eurostat con rettifica del 15 % (solo per la RPC)

- (88) I volumi delle importazioni da paesi terzi non sono variati in termini assoluti ma la loro quota di mercato è leggermente cambiata a causa della rettifica delle importazioni dalla RPC di cui ai considerando da 64 a 66. Tali variazioni sono state di entità minore e hanno avuto un impatto persino inferiore in termini di analisi delle tendenze. Infatti la quota di mercato dei paesi terzi dopo la rettifica è salita dal 9,6 % al 12,5 %, invece che dal 9,5 % al 12,1 % come indicato al considerando 129 del regolamento provvisorio. Tali variazioni non hanno inciso in maniera rilevante sull'analisi del nesso di causalità di cui ai considerando da 129 a 134 del regolamento provvisorio.

- (89) Un produttore esportatore cinese ha sostenuto che le importazioni da paesi terzi non sono state valutate correttamente nel regolamento provvisorio. Tale parte contesta la valutazione provvisoria dei prezzi coreani (in base ai prezzi medi di Eurostat) perché non è menzionato il tipo esatto di prodotti importati. L'analisi svolta nell'ambito dell'inchiesta si basa in effetti sui prezzi medi poiché nelle statistiche di Eurostat erano disponibili informazioni a questo livello.
- (90) In ogni caso, il produttore esportatore non ha fornito alcuna informazione riguardante i tipi di prodotto o la combinazione di prodotti importati dalla Corea e non ha spiegato il motivo per cui l'approccio del prezzo medio sarebbe stato viziato. L'argomentazione è respinta in quanto infondata.

#### 4.2.2. Prezzi delle materie prime

- (91) La CISA ha affermato che la Commissione non ha adeguatamente valutato l'impatto della diminuzione dei costi delle materie prime nell'analisi del nesso di causalità. Come spiegato ai considerando da 103 a 105 del regolamento provvisorio, il costo di produzione dell'industria dell'Unione è sceso del 20 % durante il periodo in esame. Il calo dei prezzi delle materie prime è stato il fattore più importante di tale evoluzione. La CISA sostiene che la diminuzione dei costi delle materie prime ha causato un calo dei prezzi dell'industria dell'Unione del 18 %. Si deve tuttavia sottolineare che i prezzi delle importazioni cinesi sono diminuiti del 22 %, come indicato al considerando 77 del regolamento provvisorio. Si deve altresì ricordare che i considerando 111 e 71 chiariscono il contesto dei suddetti sviluppi indicando che l'industria dell'Unione ha subito perdite durante tutto il periodo in esame e il consumo del mercato libero nel mercato dell'Unione è aumentato del 27 %.
- (92) È chiaro che durante tutto il periodo dell'analisi l'industria dell'Unione si è adoperata per aumentare i suoi prezzi al fine di tornare ad una situazione redditizia, ma non ci è riuscita, anche se il consumo è aumentato del 27 %. Ciò è dovuto all'impatto delle importazioni cinesi oggetto di dumping, che hanno aumentato il loro volume di quasi il 150 % e la quota di mercato del 96 %, come indicato al considerando 67. In termini di prezzi, tali importazioni hanno registrato un calo del 22 % superiore alla riduzione dei costi.
- (93) Visto che il calo dei costi delle materie prime è stato superato dal calo dei prezzi delle importazioni cinesi, è chiaro che la principale causa di pregiudizio è stata la pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. Sebbene il calo dei costi delle materie prime avrebbe dovuto contribuire alla ripresa dell'industria dell'Unione, quest'ultima si è trovata in una situazione di perdita durante l'intero periodo in esame. Le perdite durante il PI non sono state elevate come nel periodo 2013-2015, ma dimostrano chiaramente che la situazione dell'industria dell'Unione stava peggiorando e non migliorando. L'argomentazione è stata quindi respinta.

#### 4.2.3. Redditività dell'industria dell'Unione alla fine del periodo in esame

- (94) L'andamento della redditività durante il periodo in esame illustrato al considerando 111 del regolamento provvisorio dimostra che le perdite sono minori alla fine del periodo in esame quando i volumi delle importazioni cinesi sono ai livelli più elevati. La CISA sostiene che tale andamento annulla il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio. Tuttavia si sono verificate perdite durante tutto il periodo in esame e il lieve miglioramento osservato nel corso di tale periodo non è riuscito a mitigare il pregiudizio subito. Dall'analisi della Commissione risulta inoltre chiaro che il mercato dell'Unione attraversa una fase di contrazione per tutto il periodo in esame (come indicato al considerando 113 del regolamento provvisorio). Questa argomentazione deve essere pertanto respinta in quanto infondata.

### 4.3. Conclusioni relative al nesso di causalità

- (95) La rettifica dei volumi delle importazioni dalla RPC ha comportato la necessità di rivalutare le conclusioni sul nesso di causalità nella fase definitiva dell'inchiesta. L'entità della revisione dei volumi delle importazioni e delle quote di mercato sul mercato dell'Unione descritta in precedenza è stata di entità relativamente modesta e ha avuto un impatto persino inferiore se esaminata nel contesto di un'analisi delle tendenze.
- (96) Inoltre, nessuna delle osservazioni presentate dalle parti interessate ha alterato la valutazione dei fattori effettuata nella fase provvisoria.
- (97) Sulla base di quanto precede e in assenza di altre osservazioni, si confermano le conclusioni riportate nei considerando da 138 a 140 del regolamento provvisorio.

## 5. INTERESSE DELL'UNIONE

### 5.1. Interesse dell'industria dell'Unione

- (98) In assenza di osservazioni sull'interesse dell'industria dell'Unione, si confermano i considerando da 142 a 147 del regolamento provvisorio.

## 5.2. Interesse degli importatori e degli utilizzatori indipendenti

- (99) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, gli importatori e gli utilizzatori hanno fornito ulteriori informazioni. Il livello di collaborazione da parte degli importatori e degli utilizzatori è considerato ancora basso.
- (100) Più in particolare, 6 importatori hanno risposto al questionario riguardante la registrazione delle importazioni. Una visita di verifica è stata effettuata presso un centro di servizi siderurgici. Il 13 novembre 2017 si è tenuta un'audizione con l'ISTA, durante la quale l'associazione ha comunicato le sue osservazioni; anche un grande utilizzatore nel settore dei beni per uso domestico ha presentato le sue osservazioni in una comunicazione scritta.
- (101) Di norma i centri di servizi siderurgici vendono acciai anticorrosione in una forma leggermente diversa da quelli importati (tagliando i rotoli e i fogli nelle forme richieste dai piccoli acquirenti). È stato tuttavia chiarito che questo importante segmento di utilizzatori è in grado di cambiare le proprie fonti di approvvigionamento e di trasferire eventuali costi supplementari sui propri clienti. Di conseguenza il suo fatturato, la sua redditività e la sua occupazione non sono sostanzialmente minacciati dalle misure.
- (102) Nel corso di un'audizione tenutasi il 17 novembre 2017, la CISA ha osservato che gli sviluppi della struttura dell'industria dell'Unione successivamente al periodo dell'inchiesta erano oggetto di indagine da parte della Commissione. L'argomentazione indicava un protocollo d'intesa tra ThyssenKrupp e Tata Steel e una fusione tra Ilva e ArcelorMittal come prova del fatto che non era nell'interesse dell'Unione istituire dazi sulle importazioni cinesi. Benché ci si possa aspettare che tale concentrazione comporti un aumento del potere negoziale dei più grandi produttori dell'Unione, al momento dell'adozione del presente regolamento non è stata ancora adottata una decisione che autorizzi tali accordi, il che consentirebbe alla Commissione di valutare la loro pertinenza per il caso in esame. In ogni caso il regolamento di base prevede la possibilità di affrontare i mutamenti di circostanze ove giustificato e, di conseguenza, di avviare riesami intermedi.
- (103) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha ribadito il punto relativo ai cambiamenti della concorrenza sul mercato dell'Unione. La Commissione resta tuttavia del parere che nonostante il regolamento di base preveda la possibilità di affrontare i mutamenti di circostanze ove giustificato, nel caso specifico non sono state presentate prove a sostegno della necessità di avviare un riesame.
- (104) La CISA ha inoltre affermato che, dal momento che la situazione sul mercato era cambiata dopo la determinazione del periodo dell'inchiesta, la situazione attuale giustificerebbe una sospensione delle misure in conformità dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento di base. I motivi indicati dalla CISA sono gli aumenti dei prezzi per il prodotto in esame, una presunta carenza di approvvigionamento e un esame delle concentrazioni in corso condotto dalla Commissione. In primo luogo, la Commissione non ha prove che l'aumento dei prezzi abbia avuto un impatto determinante sulla situazione dell'industria dell'Unione. In secondo luogo, l'argomentazione riguardante una carenza di approvvigionamento non è convincente come indicato al considerando 111. In terzo luogo, la Commissione non ha prove del fatto che le condizioni di concorrenza sul mercato dell'Unione siano cambiate e, in caso affermativo, in quale misura. Inoltre, non vi sono prove che dimostrino che sarebbe improbabile il riemergere del pregiudizio a seguito della sospensione. La Commissione ritiene pertanto che la sospensione delle misure non sarebbe giustificata.
- (105) La CISA ha inoltre osservato che i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere istituiti sotto forma di un prezzo minimo invece che sotto forma dei dazi ad valorem istituiti dal regolamento provvisorio, a causa del presunto notevole impatto negativo sugli importatori e sugli utilizzatori. È stato osservato che due procedimenti recenti avevano concluso che ciò fosse giustificato. Il cambiamento della forma delle misure è stato proposto anche dall'ISTA, che rappresenta gli importatori dell'Unione. In questo particolare caso Eurofer ha contestato l'introduzione di prezzi minimi per via della possibilità di accordi compensativi in questo settore del mercato.
- (106) Va osservato che la forma delle misure è determinata caso per caso. In questo caso la Commissione non era d'accordo con l'argomentazione della CISA secondo cui l'istituzione di un dazio ad valorem avrebbe importanti ripercussioni negative sugli importatori e sugli utilizzatori. Ai considerando da 148 a 156 del regolamento provvisorio è stato infatti dimostrato che gli importatori sono stati in grado di trasferire i dazi antidumping ai propri clienti e che disponevano di altre fonti di approvvigionamento. Anche per le principali industrie utilizzatrici l'introduzione di un prezzo minimo non ridurrebbe i costi in quanto l'effetto risultante sarebbe lo stesso sia in caso di prezzo minimo che di dazio ad valorem.
- (107) Nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive la CISA ha ribadito il punto relativo alla forma delle misure, sostenendo che nell'interesse degli utilizzatori dell'Unione e degli importatori dovrebbero essere istituiti alcuni sistemi di prezzi minimi oppure un dazio fisso. La CISA ha descritto la condizione degli utilizzatori dell'Unione come una «situazione di fragilità» a causa di una presunta concentrazione di potere negoziale a livello dell'industria dell'Unione.
- (108) Tuttavia, come spiegato al considerando 100 e alla sezione 6.2 del regolamento provvisorio, la collaborazione degli utilizzatori e degli importatori alla presente inchiesta è scarsa. Di fatto solo un utilizzatore e/o importatore

dell'Unione ha fornito i dati richiesti per il periodo dell'inchiesta. La Commissione non è stata pertanto in grado di stabilire con precisione la situazione di tali settori ma le informazioni disponibili non corrispondono certamente alla situazione di fragilità menzionata dalla CISA. Inoltre, la CISA non ha fornito giustificazioni riguardanti la situazione finanziaria degli utilizzatori/importatori e l'incidenza dell'asserita concentrazione. La Commissione non ha potuto pertanto concludere che esistevano elementi di prova che giustificassero la modifica della forma delle misure nell'interesse degli utilizzatori e degli importatori. L'argomentazione è stata quindi respinta.

- (109) Si è pertanto concluso che non vi erano prove fondate a sostegno di una modifica della forma delle misure.
- (110) L'ISTA, che rappresenta gli importatori dell'Unione, ha affermato che l'istituzione di misure comporterebbe problemi di approvvigionamento sul mercato poiché i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di aumentare la produzione. Sostiene inoltre che le misure renderebbero le importazioni cinesi non competitive. Tenendo presente che l'industria dell'Unione denotava un tasso di utilizzo degli impianti solo del 79 % nel periodo dell'inchiesta e che esistono molte fonti di importazione, gli utilizzatori hanno a disposizione varie fonti e non vi è motivo di ritenere che non possano cambiare fornitore. Sebbene non possano essere esclusi temporanei problemi di approvvigionamento, è improbabile che le misure possano generare una carenza generale perché l'industria dell'Unione non è al massimo della capacità e può migliorare la produzione in caso di aumento degli ordinativi.
- (111) L'ISTA e Electrolux hanno sostenuto che i costi per gli utilizzatori aumenterebbero se venissero istituite misure. Tuttavia, le principali industrie utilizzatrici non hanno collaborato all'inchiesta. Di fatto nessuna società ha fornito dati che dimostrino che i dazi istituiti sul prodotto in esame aumenterebbero sostanzialmente il costo dei loro prodotti finiti o causerebbero un'importante riduzione degli utili. L'argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (112) Electrolux ha inoltre sostenuto che l'eventuale aumento dei prezzi del prodotto in esame/prodotto simile causato dalla presente inchiesta avrebbe reso la società meno competitiva rispetto ad altri produttori di beni per uso domestico di paesi terzi. Tuttavia, gli aumenti dei prezzi sono cominciati nel periodo dell'inchiesta e si stanno verificando in tutto il mondo e non sono quindi collegati solamente alla presente inchiesta. Ciò nonostante non si può escludere che parte della perdita di competitività possa derivare dall'istituzione di dazi. Tuttavia, come spiegato in precedenza né Electrolux né altri produttori di beni per uso domestico hanno risposto al questionario o fornito informazioni circa l'importanza degli acciai anticorrosione nel costo finale dei loro prodotti. Tale argomentazione è stata pertanto respinta in quanto non suffragata da elementi di prova. In ogni caso, come menzionato in precedenza, esistono diverse fonti di approvvigionamento per il prodotto in esame.
- (113) Sulla base di quanto sopra, e in assenza di altre osservazioni, si conferma la conclusione che non vi sono fondati motivi che dimostrino che l'istituzione delle misure di cui ai considerando da 157 a 160 del regolamento provvisorio non sia nell'interesse dell'Unione.

## 6. VALUTAZIONE DELL'ISTITUZIONE RETROATTIVA DELLE MISURE

- (114) Come indicato al considerando 4, le importazioni del prodotto in esame sono state soggette a registrazione a decorrere dall'8 luglio 2017 fino alla data di istituzione delle misure provvisorie l'11 agosto 2017 in vista della possibile istituzione di misure con effetto retroattivo sulle importazioni registrate.
- (115) Durante la fase definitiva dell'inchiesta, i dati raccolti nell'ambito della registrazione sono stati esaminati ed è stato valutato se i criteri di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base siano soddisfatti per l'istituzione retroattiva delle misure.
- (116) Al momento della registrazione delle importazioni i dati disponibili, a livello di codice NC, hanno dimostrato che si era verificato un sostanziale aumento delle importazioni. In seguito tuttavia la Commissione ha avuto a disposizione dati a livello di TARIC che hanno dimostrato che non si è verificato nessun altro aumento sostanziale delle importazioni rispetto al livello delle importazioni durante il periodo dell'inchiesta. La condizione di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera d) non è pertanto soddisfatta.
- (117) Inoltre, un esame dei fattori di pregiudizio dell'industria dell'Unione non ha rivelato alcun elemento che provi che l'effetto riparatore delle misure sia stato indebolito nel periodo successivo al PI. Si è quindi concluso che questo criterio non è stato soddisfatto.
- (118) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'istituzione retroattiva delle misure non è giustificata nel caso di specie.

## 7. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

### 7.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (119) In seguito alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, alcune parti hanno contestato il profitto di riferimento del 7,4 % usato per il calcolo del margine di pregiudizio nella fase provvisoria. Tale valore era il profitto effettivamente conseguito dall'industria dell'Unione nel 2008, come spiegato al considerando 164 del regolamento provvisorio.
- (120) Eurofer ha considerato troppo basso il profitto di riferimento perché l'ultimo trimestre del 2008 ha marcato l'inizio della crisi finanziaria. I produttori esportatori cinesi hanno sostenuto che il 7,4 % era troppo elevato e che avrebbero dovuto essere utilizzate informazioni tratte da altre fonti come i precedenti procedimenti antidumping o la banca dati BACH.
- (121) Si ritiene che l'eventuale peggioramento della redditività nell'ultimo trimestre del 2008 sarebbe stato percepito principalmente nel 2009. Inoltre, dato che questo valore è basato sui dati della redditività reale per il prodotto in esame, esso costituisce la migliore informazione disponibile a tal fine. Non era disponibile nessun'altra informazione per mettere in discussione l'analisi e la conclusione di cui al considerando 164 del regolamento provvisorio. Inoltre, la consultazione della banca dati BACH (o di qualsiasi altra fonte esterna) non è stata necessaria perché nel quadro dell'inchiesta erano disponibili dati specifici verificati per l'industria dell'Unione. Pertanto la redditività del 7,4 % conseguita nel 2008 rimane rappresentativa ai fini della presente inchiesta e si confermano i considerando da 162 a 165 del regolamento provvisorio.
- (122) Un produttore esportatore ha formulato osservazioni sul profitto di riferimento nella sua risposta alla divulgazione delle conclusioni definitive, affermando che il 2008 non è stato un anno rappresentativo per la determinazione del profitto di riferimento perché quell'anno è stato seguito da diversi anni durante i quali l'industria dell'Unione ha subito numerosi fattori causali. Poiché la situazione del 2008 non si è ripetuta in seguito, la scelta di un profitto di riferimento basato sul 2008 è giudicato non rappresentativo e il suo utilizzo fa sorgere il sospetto che la Commissione abbia attribuito il pregiudizio causato da altri fattori alle importazioni oggetto di dumping.
- (123) Poiché il 2008 è stato l'ultimo anno prima della crisi economica, la Commissione ha ritenuto fosse un anno rappresentativo, il cui profitto può essere considerato quello determinato in assenza di importazioni oggetto di dumping e di altri fattori quali la crisi economica. L'impiego di tale profitto di riferimento pertanto non attribuisce il pregiudizio causato dalla crisi alle importazioni oggetto di dumping, al contrario. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (124) Eurofer ha fornito ulteriori dati a sostegno dell'affermazione secondo cui il 2008 non è stato un anno rappresentativo perché la redditività nell'ultimo trimestre è stata falsata dalla crisi finanziaria. Si trattava di dati macroeconomici riguardanti l'inizio della crisi finanziaria, di dati prodotti dalla federazione dell'industria dell'acciaio tedesca e di un comunicato stampa di un produttore greco. La Commissione tuttavia ha utilizzato il 2008 come anno rappresentativo in precedenti procedimenti antidumping, anche sui prodotti in acciaio piatti laminati a freddo che rappresentano il prodotto a monte degli acciai anticorrosione <sup>(1)</sup>. La posizione della Commissione era che l'impatto della crisi finanziaria sulla redditività sarebbe stata percepita principalmente nel 2009. Anche se un certo impatto sulla redditività avrebbe potuto essere percepito alla fine del 2008, la Commissione ha ritenuto che il 2008 fosse un anno rappresentativo nel suo complesso.
- (125) Alcuni produttori esportatori hanno contestato l'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base per i calcoli del pregiudizio, dichiarando che tale disposizione fa parte della sezione sul dumping del regolamento di base e non può essere utilizzata per analogia per calcolare il pregiudizio. Essi hanno affermato che il prezzo pertinente da utilizzare dovrebbe essere basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione.
- (126) Come spiegato al considerando 166 del regolamento provvisorio, il calcolo del margine di pregiudizio si basa sul prezzo all'importazione franco frontiera dell'Unione, portato a un livello comparabile al prezzo franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Se le vendite sono effettuate tramite importatori collegati, il prezzo all'importazione deve essere costruito in base al prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente, debitamente adeguato, in modo che eventuali costi di importazione, le SGAV e i profitti degli importatori collegati siano debitamente esclusi e il prezzo sia affidabile. Questa è infatti la logica alla base della costruzione del prezzo all'esportazione

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 20).

a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Non vi è alcun motivo per cui la stessa logica per la costruzione del prezzo all'esportazione in caso di vendite tramite importatori collegati non sia valida per il prezzo all'importazione in caso di vendite collegate ai fini del calcolo del pregiudizio. Dopo tutto, il margine di dumping e il margine di pregiudizio vengono confrontati per l'applicazione della regola del dazio inferiore a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (127) Inoltre, se il prezzo all'importazione in caso di vendite collegate ai fini del calcolo del pregiudizio fosse basato sul prezzo effettivamente praticato dagli importatori collegati nell'Unione ai primi acquirenti indipendenti nell'Unione, come suggerito dalla parte in questione, tale prezzo includerebbe le SGAV e il profitto per la rivendita nell'Unione dopo lo sdoganamento, mentre se il produttore esportatore vendesse direttamente ad importatori indipendenti il prezzo non includerebbe tali costi. Ciò porterebbe ad una disparità di trattamento tra i produttori esportatori che vendono tramite importatori collegati e quelli che vendono direttamente ad importatori indipendenti, il che non è giustificato. L'argomentazione è pertanto respinta in quanto infondata.
- (128) Un produttore esportatore ha osservato che la fonte dei costi successivi all'importazione non è stata divulgata e ha contestato la cifra utilizzata di 7 EUR per tonnellata. Tale cifra si basava su un'altra inchiesta <sup>(1)</sup> a causa della similarità dei prodotti appartenenti allo stesso settore e della mancanza di altri dati disponibili. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie e al lieve miglioramento della collaborazione da parte degli importatori, la cifra è stata verificata presso un importatore indipendente ed è stata ritenuta ragionevole sulla base dei dati dell'importatore. L'esatta cifra dei costi successivi all'importazione dell'importatore non è indicata in questa sede per motivi di riservatezza. Tale argomentazione è respinta.
- (129) Il produttore esportatore in questione ha affermato di continuare a non comprendere la natura dei costi successivi all'importazione e ha chiesto una ripartizione. I costi successivi all'importazione sono un adeguamento concesso in favore dei produttori esportatori al fine di stabilire un equo confronto tra i prezzi all'esportazione e i prezzi franco fabbrica dell'industria dell'Unione. Tali costi riguardano le normali spese di movimentazione, stoccaggio e gli oneri documentali nel porto all'ingresso nel mercato dell'Unione (escluso il trasporto successivo). Tali costi esistono per tutte le importazioni e sono simili per tutti i tipi di importazioni di acciaio. La cifra di 7 EUR per tonnellata è stata suggerita da un produttore esportatore cinese nel procedimento citato in precedenza. La Commissione è pertanto convinta che tale cifra sia ragionevole, in particolare tenendo conto della suddetta verifica incrociata su un importatore del prodotto in esame nella presente inchiesta. Occorre infine sottolineare che un importo di 7 EUR per tonnellata equivale a circa l'1 % del prezzo cif all'importazione del prodotto in esame. Nella presente inchiesta la Commissione dispone solo della collaborazione di un importatore non collegato tradizionale e non è in grado di fornire la ripartizione dettagliata dei costi richiesta dal produttore esportatore per motivi di riservatezza. L'argomentazione secondo cui l'approccio della Commissione ha violato i diritti di difesa di tale parte è pertanto respinta.
- (130) Ai prezzi cif di alcuni produttori esportatori sono state apportate alcune rettifiche. I prezzi cif riveduti sono stati comunicati ai produttori esportatori interessati nella fase definitiva dell'inchiesta.
- (131) In assenza di ulteriori osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 162 a 166 del regolamento provvisorio.

### Misure definitive

- (132) È opportuno istituire misure antidumping definitive sulle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping. L'importo dei dazi dovrebbe essere stabilito al livello corrispondente al più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.
- (133) Sulla base di quanto precede, i margini di pregiudizio e di dumping definitivi espressi in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e le aliquote del dazio definitivo risultanti dalla regola del dazio inferiore sono i seguenti.

<sup>(1)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 1).



Tabella 6

**Margini definitivi e aliquote del dazio**

| Gruppo e società  | Margine di dumping definitivo (%) | Margine di pregiudizio definitivo (%) | Aliquota del dazio definitivo (%) |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <i>HBIS:</i><br>— Hesteel Co., Ltd Handan Branch<br>— Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd<br>— Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch<br>— Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd | 62,9                              | 27,8                                  | 27,8                              |
| <i>Gruppo Shougang:</i><br>— Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd<br>— Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd   | 46,2                              | 17,2                                  | 17,2                              |
| <i>Gruppo Shagang:</i><br>— Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd<br>— Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd  | 56,4                              | 27,9                                  | 27,9                              |
| Altre società che hanno collaborato   | 58,7                              | 26,1                                  | 26,1                              |
| Tutte le altre società  | 62,9                              | 27,9                                  | 27,9                              |

- (134) Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale specificate nel presente regolamento sono state calcolate in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio applicabile a «tutte le altre società» a livello nazionale) sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato da quelle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da altre società non espressamente menzionate nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente menzionate, non dovrebbero beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (135) Le richieste di applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito a un cambiamento del nome della società o alla creazione di nuove entità di produzione o di vendita) devono essere inviate alla Commissione <sup>(1)</sup>, corredate di tutte le informazioni pertinenti riguardanti, in particolare, qualsiasi modifica delle attività della società legate alla produzione e alle vendite sul mercato interno e all'esportazione, che è connessa, ad esempio, a tale cambiamento del nome della società o delle entità di produzione e di vendita. Se opportuno, il presente regolamento sarà modificato di conseguenza aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (136) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione, si ritiene che nel presente caso siano necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione delle misure antidumping. Tali misure speciali comprendono: la presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, che deve essere conforme alle prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura devono essere assoggettate all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».
- (137) Alla luce della recente giurisprudenza della Corte di giustizia <sup>(2)</sup>, è opportuno stabilire il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso di dazi definitivi, in quanto le disposizioni pertinenti in vigore relative ai dazi doganali non prevedono un tale tasso di interesse, e l'applicazione della normativa nazionale comporterebbe indebite distorsioni tra gli operatori economici a seconda dello Stato membro scelto per lo sdoganamento.

<sup>(1)</sup> Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.

<sup>(2)</sup> Sentenza *Wortmann*, C-365/15, EÜ:C:2017:19, punti da 35 a 39.

## 7.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori

(138) Visti i margini di dumping constatati e il livello di pregiudizio causato all'industria dell'Unione, è opportuno riscuotere definitivamente gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio istituito dal regolamento provvisorio.

## 7.3. Esecutività delle misure

(139) Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti – mediante galvanizzazione per immersione a caldo – di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, contenenti, in peso: 0,015 % o più ma non più di 0,170 % di carbonio, 0,015 % o più ma non più di 0,100 % di alluminio, non più di 0,045 % di niobio, non più di 0,010 % di titanio e non più di 0,010 % di vanadio, presentati arrotolati, in fogli tagliati su misura o in nastri stretti.

Sono esclusi i seguenti prodotti:

- quelli di acciaio inossidabile, di acciai al silicio detti «magnetici» e di acciai rapidi,
- quelli solo laminati a caldo o a freddo.

Il prodotto in esame è attualmente classificabile ai codici NC ex 7210 41 00, ex 7210 49 00, ex 7210 61 00, ex 7210 69 00, ex 7212 30 00, ex 7212 50 61, ex 7212 50 69, ex 7225 92 00, ex 7225 99 00, ex 7226 99 30 ed ex 7226 99 70 (codici TARIC: 7210 41 00 20, 7210 49 00 20, 7210 61 00 20, 7210 69 00 20, 7212 30 00 20, 7212 50 61 20, 7212 50 69 20, 7225 92 00 20, 7225 99 00 22, 7225 99 00 92, 7226 99 30 10, 7226 99 70 94) e originario della Repubblica popolare cinese.

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate sono le seguenti:

| Società   | Aliquota del dazio definitivo (%) | Codice addizionale TARIC |
|---|-----------------------------------|--------------------------|
| Hesteel Co., Ltd Handan Branch                                      | 27,8                              | C227                     |
| Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd                          | 27,8                              | C158                     |
| Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch                                    | 27,8                              | C159                     |
| Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd | 27,8                              | C228                     |
| Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd                              | 17,2                              | C229                     |
| Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd                    | 17,2                              | C164                     |
| Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd       | 27,9                              | C230                     |
| Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd               | 27,9                              | C112                     |
| Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato          | 26,1                              | C231                     |
| Tutte le altre società  | 27,9                              | C999                     |

3. L'applicazione delle aliquote del dazio antidumping individuale specificate per le società menzionate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, sulla quale figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di acciai anticorrosione venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». Qualora tale fattura non sia presentata, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

4. Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti a dimostrare che: a) non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2015 e il 30 settembre 2016 (il periodo dell'inchiesta), b) non è collegato a nessuno degli esportatori o produttori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, c) ha effettivamente esportato nell'Unione il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta originaria, la Commissione può modificare l'allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e quindi soggette a un dazio medio ponderato non superiore al 26,1 %.

5. Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali. Il tasso degli interessi di mora da pagare in caso di rimborso che dia diritto al pagamento di interessi di mora equivale al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, in vigore il primo giorno lavorativo del mese di scadenza, maggiorato di un punto percentuale.

#### Articolo 2

Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2018

Per la Commissione  
Il presidente  
Jean-Claude JUNCKER

## ALLEGATO

## PRODUTTORI ESPORTATORI CHE HANNO COLLABORATO NON INSERITI NEL CAMPIONE

|  |                        |      |
|--|------------------------|------|
| Maanshan Iron & Steel Co., Ltd.                                | Maanshan, Anhui        | C312 |
| Angang Steel Company Limited                                   | Anshan, Liaoning       | C313 |
| TKAS Auto Steel Company Ltd.                                   | Dalian, Liaoning       | C314 |
| JiangYin ZongCheng Steel CO., Ltd.                             | Jiangyin, Jiangsu      | C315 |
| Bengang Steel Plates Co., Ltd.                                 | Benxi, Liaoning        | C316 |
| BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd.                     | Benxi, Liaoning        | C317 |
| Wuhan Iron & Steel Co., Ltd.                                   | Wuhan, Hubei           | C318 |
| Shandong Kerui Steel Plate Co., Ltd.                           | Binzhou, Shandong      | C319 |
| Inner Mongolia Baotou Steel Union Co. Ltd.                     | Baotou, Inner Mongolia | C320 |
| Hunan Valin Liangang Steel Sheet Co., Ltd.                     | Loudi, Hunan           | C321 |
| Shandong Huifu Color Steel Co., Ltd.                           | Linyi, Shandong        | C322 |
| Fujian Kaijing Greentech Material Co., Ltd.                    | Longhai, Fujian        | C323 |
| Baoshan Iron & Steel Co., Ltd.                                 | Shanghai               | C324 |
| Baosteel Zhanjiang Iron & Steel Co., Ltd.                      | Zhanjiang, Guangdong   | C325 |
| Yieh Phui (China) Technomaterial Co.                           | Changshu, Jiangsu      | C326 |
| Rizhao Baohua New Materials Co., Ltd.                          | Rizhao, Shandong       | C327 |
| Jiangsu Gangzheng Steel Sheet Science and Technology Co., Ltd. | Nantong, Jiangsu       | C328 |